



COMUNE DI NICOLOSI PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 60 DEL 27.08.2019

Oggetto: istituzione permanente del senso unico di marcia in via Mompilieri, dalle ore 19.00 alle ore 01.00 – parziale modifica ordinanza dirigenziale n. 48/2019.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento n. 7 del 15.02.2019, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e, in particolare:

- l'articolo 5, comma 3, che dispone “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali”;

- l'articolo 6, comma 4, lett. b) che dispone “L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada, o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”;

- l'articolo 7, comma 1, che dispone “Nei centri abitati i comuni, con relativa ordinanza, possono:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

PRESO ATTO, pertanto, che al comune compete la modalità di regolamentazione della circolazione stradale e la facoltà di decidere la necessità di garantire un senso unico di marcia, al posto di un doppio senso, sulla base dell'interesse pubblico e della pubblica incolumità a seguito di attenta valutazione di alcuni elementi (caratteristiche strutturali delle strade, tutela del patrimonio artistico e ambientale, intensità del traffico, inquinamento, presenza, in numero rilevante o meno, di utenti deboli come ciclisti e pedoni, ecc);

RICHIAMATA la normativa che impone dei limiti alla larghezza delle corsie:

- articolo 140 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Strisce di corsia”;

- decreto ministeriale 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”

RICHIAMATA la precedente ordinanza dirigenziale n. 48 del 02.08.2019 attraverso la quale è stato istituito il senso unico di marcia in via Mompilieri in direzione ovest – est (ingresso da via Fornace);

CONSIDERATO che, per cause sopraggiunte, si ritiene opportuno limitare il provvedimento dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;

RITENUTO di procedere anche con la predisposizione di apposita segnaletica stradale verticale per dare esecuzione alla presente ordinanza

ORDINA

1) La parziale modifica della precedente ordinanza dirigenziale n. 48/2019, tramite l'istituzione permanente del senso unico di marcia in via Mompilieri, in direzione ovest – est (ingresso da via Fornace), dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del giorno successivo.

2) La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale verticale.

3) La revoca di qualsiasi altro provvedimento, precedentemente emanato, in contrasto con le attuali disposizioni.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune di Nicolosi.

2) La trasmissione della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Nicolosi
- ufficio tecnico comunale

3) Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza delle superiori disposizioni, per le cui infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

4) L'ufficio tecnico comunale avrà cura di collocare la segnaletica stradale verticale necessaria per dare esecuzione alla presente ordinanza.

5) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Comandante
Carmelo Amore

